



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 9766 12.11/2019 del 30 aprile 2019/ Pos. n. 3

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del
Personale
Servizio 3 - Gestione giuridica del personale a tempo
indeterminato”
(Rif. nota 24 gennaio 2019, n. 10408)

Oggetto: Applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro. Computabilità delle contribuzioni volontarie/figurative.

1. Con la nota in epigrafe codesto Dipartimento riferisce di avere chiesto parere al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in merito all’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro e, in particolare, sulla eventuale non computabilità delle contribuzioni volontarie/figurative ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva massima per l’accesso alla pensione anticipata.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con parere interlocutorio n. 138/2018, ha disposto che la medesima richiesta venga integrata da relazione tecnica resa nel merito da questo Ufficio, “*a ciò subordinando l’espressione di un parere definitivo*”.

Codesto Dipartimento ha chiesto, conseguentemente, di conoscere l'avviso dello scrivente ed ha trasmesso la nota 12 ottobre 2018, n. 112720 di richiesta di parere al CGA. In essa si premette che *“l’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni è disciplinato nella forma obbligatoria dall’art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e nella forma facoltativa, dall’art. 1, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114”*.

Si richiama, inoltre, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 2/2015 del 19 febbraio 2015 che individua i limiti e le modalità per l’applicazione del predetto istituto nei confronti dei dipendenti pubblici. In particolare è stato così esplicitato: *“Con l’entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale [di 65 anni]; rimessa alla determinazione dell’Amministrazione [facoltativa], per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata [a prescindere dal raggiungimento del limite ordinamentale]”*.

Ciò premesso, codesto Dipartimento chiede l’avviso per ciò che riguarda l’applicazione del predetto istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nella forma obbligatoria ai dipendenti dell’Amministrazione regionale sessantacinquenni che hanno maturato i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, ipotizzando la *“non computabilità delle contribuzioni volontarie/figurative (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, al riscatto degli anni di laurea e di abilitazione professionale), ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva massima per l’accesso alla pensione anticipata”*.

Ad una possibile interpretazione nel senso della non computabilità, precisa codesto Richiedente, sembrerebbe condurre il principio sancito dall’art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale: *“... il proseguimento della attività*

lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza...”.

Il Dipartimento sostiene, infine, *“che l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro costituisca un vero e proprio provvedimento di licenziamento nei confronti di lavoratori che, nella maggior parte dei casi, intenderebbero concludere l’attività lavorativa al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e della cui professionalità l’Amministrazione regionale non vorrebbe privarsi”.*

2. Al fine di inquadrare correttamente il quesito in esame appare preliminarmente necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento in materia di risoluzione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.

L'art. 24 del D.L. n. 201/2011, rubricato *“Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”*, com’è noto, ha elevato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento di pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, pur mantenendo il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, fissato in via generale, dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed applicabile al personale della Regione Siciliana (cfr. nota Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 17 maggio 2012, n. 73152).

L'articolo 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 201/2011, disponendo che *“per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al*

raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, abolendo l'istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di proseguire il rapporto di lavoro per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

Il successivo comma 5 dello stesso art. 1 del D.L. n. 90/2014 ha riformulato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che così dispone: *“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni ... possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24...”.*

A seguito degli interventi normativi, volti a favorire il ricambio ed il ringiovanimento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, risulta profondamente mutata la disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Il sistema attualmente vigente prevede la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (stabiliti dai commi 6 e 7 del citato art. 24 del D.L. n. 201/2011, n. 201), o il diritto alla pensione anticipata (così come definiti dai commi 10 e 11 dello stesso articolo 24 ed in presenza dell'età limite ordinamentale).

L'articolo 2, comma 5 del citato D.L. n. 101/2013 ha chiarito che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio (in generale 65 anni, salvo specifiche

deroghe previste per particolari categorie di dipendenti) costituisce “*limite non superabile*” se non per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico.

Quindi, in presenza del requisito anagrafico (c.d. età ordinamentale) da parte di coloro che hanno conseguito il diritto alla pensione anticipata è prevista la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, che si configura come “*obbligatoria*”.

L'accesso alla pensione anticipata, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “*è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne*”.

Orbene, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva che dà il diritto di accesso alla pensione anticipata vanno computati tutti i contributi che risultano accreditati in favore di un lavoratore, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti.

Codesto Dipartimento nel richiedere il parere sulla computabilità o meno delle contribuzioni volontarie/figurative, fa riferimento, a titolo esemplificativo, al riscatto degli anni di laurea e di abilitazione professionale.

Al riguardo può richiamarsi l'orientamento espresso dalla Cassazione - Sezione Lavoro, la quale precisa che il riscatto del periodo del corso legale di laurea persegue “*...il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo...*”¹.

In tale senso, al fine della risoluzione della questione prospettata, può ricavarsi un utile elemento di valutazione dalla sentenza 28 settembre 2007, n. 20378 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, relativa alla fattispecie di un soggetto che, al fine di ottenere una proroga della permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età,

¹ Cfr. Cassazione - Sezione Lavoro - 11 novembre 2002, n. 15814

per poter maturare 40 anni di effettiva attività lavorativa, chiedeva di non far computare nell'anzianità di servizio gli anni universitari riscattati.

In tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che *“la natura di diritto disponibile della facoltà di riscatto degli anni universitari non implica di per se' che il dipendente possa una volta acquisito il beneficio dell'incremento dell'anzianità contributiva liberamente rinunziarvi, quando non sia prevista la facoltà di revoca (cfr. Cass. 9 gennaio 2003, n. 137)... l'interesse che la legge intende tutelare con il suddetto beneficio è, appunto, solo quello all'incremento dell'anzianità, e tale interesse nella specie risulta soddisfatto dalla determinazione dell'amministrazione di ammettere il riscatto richiesto”*.

Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale rappresentato, sembra potersi concludere che nel calcolo dell'anzianità contributiva ai fini della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro debbano computarsi anche le contribuzioni volontarie/figurative.

A tale soluzione interpretativa si perviene, altresì, nella considerazione che il legislatore, laddove abbia voluto escludere i contributivi figurativi dal computo dell'anzianità contributiva ai fini della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia pure di natura facoltativa (ipotesi invero diversa da quella in esame), ha sostituito l'espressione *“anzianità massima contributiva”* con quella di *“anzianità massima di servizio effettivo”*².

Né a diverse conclusioni pare poter condurre la lettura della disposizione richiamata da codesto Dipartimento e contenuta nell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 201/2011, alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013, secondo cui, si ribadisce, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, stabilito in generale in sessantacinque anni costituisce *“limite non superabile”* se non per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente.

² Cfr. Art. 72 D.L. n. 112/2008, convertito con L. 133/2008, come modificato dall'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Marina Miceli*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela Maria Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993